

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DEI CANONI DELLE CHIESE ORIENTALI
18.10.1990 - 18.10.2010

CONVEGNO DI STUDIO

*Il Codice delle Chiese Orientali:
la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche,*
Roma, 8-9 ottobre 2010

L'incidenza del CCEO sul dialogo ecumenico,
Em.mo Card. KURT KOCH
Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani

RELAZIONE INTRODUTTIVA

«Non vi è norma del Codice che non favorisca il cammino dell'unità tra tutti i cristiani e vi sono chiare norme per le Chiese orientali cattoliche su come promuovere questa unità». Con queste parole inequivocabili, Papa Giovanni Paolo II ha presentato il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) il 25 ottobre 1990 durante il congresso generale del Sinodo dei Vescovi. Egli ha inoltre affermato che il CCEO «in dall'inizio, è stato concepito ed elaborato su principi di vero ecumenismo e prima di tutto nella grande stima che la Chiesa cattolica ha di esse come "Chiese sorelle" già in "quasi piena comunione" con la Chiesa di Roma». ¹ In tal senso, il CCEO ha tradotto in un linguaggio giuridico una delle istanze fondamentali del Concilio Vaticano II. Difatti, il Decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio* dichiara che uno dei principali intenti del Concilio Vaticano II è «promuovere il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani»²; ed il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali *Orientalium ecclesiarum* sostiene che il compito particolare di tali Chiese è promuovere l'unità dei cristiani: «Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali, secondo i principi del decreto sull'ecumenismo promulgato da questo santo Concilio». ³

Questo speciale compito ecumenico deriva direttamente dalla condizione specifica delle Chiese cattoliche orientali. Mentre nel passato esse sono state considerate, da parte

¹ GIOVANNI PAOLO II, *Dicorso* in occasione della presentazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali il 23 ottobre 1990, n. 13.

² *Unitatis redintegratio*, n. 1.

³ *Orientalium ecclesiarum*, n. 24.

cattolica, «più orientali che cattoliche, con i loro privilegi e le loro pretese» e, da parte ortodossa, «più latinizzanti che orientali, con i loro adattamenti, revisioni e importazioni»,⁴ oggi vengono apprezzate come esempio concreto di una possibile unità sia con la tradizione dell'Oriente che con la sede apostolica di Roma, come ha ribadito Papa Giovanni Paolo II nella sua Lettera Apostolica *Pastores gregis* del 2003: «Non c'è dubbio, poi, che le Chiese cattoliche dell'Oriente, in ragione della loro affinità spirituale, storica, teologica, liturgica e disciplinare con le Chiese ortodosse e le altre Chiese orientali che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, hanno un titolo specialissimo per la promozione dell'unità dei cristiani, soprattutto dell'Oriente».⁵

Tale riconoscimento del valore delle Chiese cattoliche orientali era già alla base del mandato con il quale Papa Paolo VI affidava la sua specifica missione alla Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Orientalis riconoscendo: «Ai fini di una adeguata formulazione del Codice Orientale, comunque, si deve sempre tener presente il compito speciale dei Cattolici Orientali, ovvero il compito di promuovere l'unità di tutti i cristiani, soprattutto degli Orientali, conformemente ai principi del decreto sull'ecumenismo»⁶. Con ciò, la Pontificia Commissione era chiaramente tenuta a prestare un'attenzione speciale alla prospettiva ecumenica nella stesura del progetto del CCEO. Pertanto, durante il processo di revisione, si cercò appositamente di assumere quei canoni che avrebbero accompagnato le Chiese cattoliche orientali sul cammino dell'ecumenismo. Negli Orientamenti per la Revisione del CCEO furono formulate quattro linee chiave, che evidenziavano il carattere ecumenico del futuro CCEO.⁷ Innanzitutto, il Codice si doveva rivolgere interamente alle Chiese cattoliche orientali: «Il codice futuro doveva dichiarare di essere valido solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa cattolica orientale». In secondo luogo, esso doveva sottolineare l'ufficio speciale delle Chiese cattoliche orientali nel promuovere l'unità dei cristiani: «Uno degli intenti principali del nuovo codice deve essere quello di promuovere la realizzazione del desiderio espresso dal Concilio Vaticano II, che le Chiese cattoliche orientali "fioriscano ed assolvano con rinnovato vigore apostolico la missione loro affidata" (OE 1), sia per ciò che riguarda la cura delle anime che "lo speciale ufficio della promozione dell'unità di tutti i cristiani" (OE 24)». In terzo luogo, si doveva tener conto dell'aggiornamento delle Chiese ortodosse nella speranza di poter pervenire ad una disciplina comune di tutte le Chiese orientali: «In virtù di questo ruolo speciale menzionato nel paragrafo precedente, nella revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale si deve prestare la dovuta attenzione all'aggiornamento a cui tendono gli ortodossi nella speranza di giungere ad una sempre più ampia unità del Diritto Canonico di tutte le Chiese Orientali». In quarto luogo, tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse

⁴ P. G. GIANAZZA, *Cattolici di rito orientale e Chiesa latina in Medio Oriente* (Bologna 2010) 87.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis*, n. 60.

⁶ PAOLO VI, *Allocutio ad Pontificiam Commissionem CIC Orientali recognoscendo* (18 marzo 1974).

⁷ Il testo in inglese si trova in: *Nuntia* 3 (1976) 18-24.

doveva esserci una comunione “quasi piena”: «Pertanto, in tutto ciò che riguarda le Chiese ortodosse, il Codice deve ispirarsi alle parole di Paolo VI sulle “Chiese Sorelle”, in comunione “quasi piena”». In tale contesto, degno di nota è il fatto che le Chiese ortodosse furono invitate a partecipare come osservatori al processo di revisione.

Questi orientamenti fondamentali sono stati accolti nel testo promulgato del CCEO, come risulta chiaramente da un confronto con il CIC. La differenza tra i due testi non dipende solo dalla diversa articolazione interna (il Codice latino è ordinato in libri, titoli e capitoli, mentre il CCEO in titoli). Da un punto di vista ecumenico, si nota chiaramente che nel CIC l'impegno ecumenico della Chiesa rientra nel suo servizio di evangelizzazione, mentre nel CCEO l'ecumenismo, ovvero la promozione dell'unità dei cristiani, compare sotto il titolo XVIII, dal canone 902 al canone 908. Questo è dovuto principalmente a due motivi: la ricerca dell'unità tra i cristiani comporta innanzitutto la riconciliazione delle Chiese e Comunità divise tra loro. Per raggiungere e ristabilire tale unità, le Chiese devono intraprendere varie attività, delle quali il dialogo ecumenico è una, non l'unica. In secondo luogo, per essere accettabile e convincente, nessun partner del dialogo ecumenico può pretendere di insegnare all'altro, ma l'uno e l'altro devono rispettarsi appunto come partner di dialogo, di pari dignità e diritto, senza dover sacrificare le proprie presupposizioni e convinzioni dogmatiche né imporle all'altro.

Consideriamo adesso i singoli canoni più da vicino. Il canone 902 definisce come scopo di tutti gli sforzi ecumenici: «ristabilire l'unità di tutti quanti i cristiani» ed appella tutti a pregare per questa piena unità della Chiesa, voluta dal Signore della Chiesa. In particolar modo, i pastori sono chiamati a partecipare all'impegno ecumenico e a lavorare in favore dell'unità dei cristiani. In tal senso, è necessario che in tutte le Chiese e le Comunità ecclesiali vi sia un'adeguata formazione ecumenica di tutti i fedeli ed in particolare dei responsabili ecclesiastici, affinché essi possano apprezzare con gratitudine il dono dell'unità, crescere nell'amore e nel reciproco riconoscimento e radunare nella preghiera tutti i fedeli cristiani.

Il canone 903 raccomanda la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, soprattutto liturgiche, in quanto mezzo particolarmente efficace che hanno a disposizione gli orientali per promuovere l'unità fra tutte le Chiese orientali, testimoniando validamente che la comunione con Roma non va a detrimento della propria tradizione. Così si era già espresso il Patriarca melkita Massimo IV durante il Concilio: «La nostra missione è duplice all'interno del cattolicesimo: lottare perché latinismo e cattolicesimo non siano più sinonimi, di modo che il cattolicesimo rimanga aperto ad ogni cultura, ad ogni costume di popolo, ad ogni costume di popolo, ad ogni forma di organizzazione compatibile con l'unità di fede e di amore; allo stesso tempo condurre l'ortodossia, con il nostro esempio, ad ammettere che si può unire alle grande Chiesa d'Occidente, alla cattedra di Pietro, senza perciò rinunciare all'ortodossia, né a nulla di ciò che costituisce la ricchezza spirituale dell'Oriente apostolico, patristico, aperto all'avvenire come passato».⁸

⁸ MASSIMO IV, *La Chiesa melkita al Concilio* (Bologna 1969) 235.

Il canone 904 compie un ulteriore passo avanti e sollecita iniziative ecumeniche in ogni chiesa sui iuris, conformemente ai presupposti specifici di diritto particolare e sotto la guida della sede apostolica. In ogni chiesa sui iuris dovrà esserci una commissione di esperti ecumenica. Similmente, si raccomanda l'istituzione anche a livello eparchiale di un Consiglio per la promozione dell'ecumenismo. Tali organi avranno il compito di attuare le normative ecumeniche della Sede apostolica, incoraggiare la collaborazione tra tutti i cristiani e favorire il dialogo ecumenico con i responsabili delle altre Chiese.

Il canone 905 menziona i tre pericoli fondamentali in cui ci si può imbattere nel portare avanti l'attività ecumenica, e questo al fine di evitarli: l'indifferentismo, il falso irenismo e l'eccessivo zelo. L'indifferentismo è quell'atteggiamento che ritiene indifferentemente eguali le verità professate dalle varie religioni, fedi e Chiese. Il falso irenismo è strettamente legato all'indifferentismo, in quanto sostiene che per costruire l'unità tra le diverse Chiese bisogna considerare solo ciò che unisce, trascurando ciò che divide. E lo zelo eccessivo è il tentativo di realizzare la religione vera, unica, universale mediante quei mezzi e metodi ecumenico-missionari eccessivi, non appropriati o non incoraggiati dalle competenti autorità ecclesiali.

I tre atteggiamenti sopra menzionati mettono a repentaglio, se non addirittura in discussione, l'ecumenismo. Per questo, come sottolinea il canone 206, è necessaria una buona formazione ecumenica dei fedeli, ed in particolare dei predicatori della parola di Dio, di coloro che dirigono gli strumenti della comunicazione sociale, dei maestri e dei direttori delle scuole cattoliche e degli istituti di studi superiori. Infatti, la stessa catechesi deve avere una dimensione ecumenica quando presenta un'immagine delle altre Chiese; come per i seminaristi, così anche in qualsiasi disciplina teologica l'ecumenismo deve essere una delle dimensioni necessarie. Soprattutto negli istituti, nelle scuole e negli ospedali cattolici, il canone 907 del CCEO prevede la cura spirituale e la ricezione dei sacramenti dai cristiani che frequentano tali strutture o sono in esse degenti.

Per il canone 908, è auspicabile che i fedeli cristiani cattolici intraprendano qualsiasi iniziativa in cui possono cooperare con altri cristiani, come per esempio le opere di carità, di giustizia sociale, la difesa della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la promozione della pace, le date commemorative della patria e le feste nazionali. Questo canone delimita, pur senza fissare limiti definitivi, il terreno di una certa azione comune. La norma canonica non intende certo rifugiarsi nell'azione, eludendo le difficoltà poste dalle dottrine contrastanti, ma vuole completare la visione dottrinale con i dati imprescindibili della vita.

Per comprendere ulteriormente lo spirito ecumenico del titolo XVIII, aperto ed impegnativo al contempo, possiamo menzionare anche i seguenti canoni: il canone 192 § 2 invita il vescovo eparchiale ad incoraggiare la promozione dell'unità cristiana; i canoni 350 § 4 e 352 § 3 sollecitano la formazione dei candidati agli ordini sacri ai principi dell'ecumenismo; il canone 634 § 2 raccomanda l'adeguamento dei principi della scuola cattolica alle condizioni di una eventuale maggioranza di studenti cristiani acattolici, sotto

la guida dell'autorità ecclesiastica competente; ed il canone 655 § 1 appella i vescovi eparchiali alla collaborazione nel tradurre in maniera adeguata la Bibbia, affinché i testi sacri siano resi accessibili ai fedeli.

Se si getta uno sguardo alle varie disposizioni del CCEO, si può giungere ad una duplice conclusione. Innanzitutto, il CCEO e la sua incidenza nel dialogo ecumenico sono una delle caratteristiche di questo diritto ecclesiale delle Chiese cattoliche orientali. Non si tratta di una semplice revisione di diritti precedenti in materia, ma di un cambiamento sostanziale. La ricerca dell'unità e la preoccupazione ecumenica sono una dimensione necessaria di tutta la vita della Chiesa, e non interessa soltanto le autorità ecclesiastiche, ma comporta anche un dialogo tra i credenti. In secondo luogo, i canoni del titolo XVIII ci presentano le norme attinenti alle relazioni ecumeniche con i fratelli acattolici. Le norme relative all'attività ecumenica dei cristiani cattolici sono diventate più di un suggerimento pastorale: esse sono diventate un dovere canonico. Quella che era una dichiarazione esortativa è divenuta con il CCEO una norma canonica di vita cristiana. I cristiani cattolici orientali hanno le stesse tradizioni dei cristiani orientali acattolici. Questa è la ragione di fondo per cui compete alla parte cattolica il compito speciale di promuovere l'attività ecumenica in favore della piena unità visibile.

Con ciò, ritorniamo a quanto accennato all'inizio di questa breve presentazione, quando abbiamo ricordato il compito speciale delle Chiese cattoliche orientali nella promozione dell'unità dei cristiani, soprattutto dei cristiani delle Chiese dell'Oriente. In questo senso, il CCEO ha un carattere provvisorio e transitorio, come viene affermato chiaramente nelle Conclusioni del decreto *Orientalium ecclesiarum*: «Il santo Concilio molto si rallegra della fruttuosa e attiva collaborazione delle Chiese cattoliche d'Oriente e d'Occidente, e allo stesso tempo dichiara: Tutte queste disposizioni giuridiche sono stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa cattolica e le Chiese orientali separate si uniscano nella pienezza della comunione». ⁹ Il ventesimo anniversario della promulgazione del CCEO è una gradita occasione per ricordare il suo carattere assolutamente temporaneo. Per questo, non possiamo fargli il solito augurio: “ad multos annos!” Possiamo piuttosto augurarci di non celebrare il suo cinquantesimo compleanno, perché ciò vorrà dire che esso non sarà più in uso. Infatti, quando la piena comunione tra la Chiesa cattolica e le Chiese ortodosse sarà realizzata, anche il ruolo del CCEO sarà compiuto e dovremo allora pensare a nuove disposizioni giuridiche.

Sappiamo bene che la «piena comunione tra Oriente ed Occidente», a cui si riferisce Papa Giovanni Paolo II nella sua Lettera Enciclica *Ut unum sint* come scopo di ogni sforzo ecumenico, richiederà più tempo di quanto abbiamo immaginato e sperato all'inizio del movimento ecumenico, anche se in ciò ci ispiriamo, come ha esplicitamente notato Papa Giovanni Paolo II, «alla esperienza del primo millennio». ¹⁰ Nel frattempo siamo tenuti a

⁹ *Orientalium ecclesiarum*, n. 30a.

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Ut unum sint*, n. 61.

seguire quanto ci suggerisce il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali: «Nel frattempo tutti i cristiani, orientali e occidentali, sono ardentemente pregati di innalzare ferventi e assidue, anzi quotidiane preghiere a Dio, affinché, con l'aiuto della sua santissima Madre, tutti diventino uniti».¹¹ Per poter giungere a tale scopo, dobbiamo fin da oggi imparare in modo ancora più intenso a respirare con i due polmoni. Il CCEO ci invita ad esercitarci in tal senso quotidianamente, nella vita della Chiesa.

Il CCEO presta giustamente un'attenzione particolare alla dimensione spirituale dell'ecumenismo. Iniziato con la preghiera e con l'introduzione della Settimana di Preghiera per l'unità dei cristiani, promossa già da Papa Leone XIII e da Papa Benedetto XV, il movimento ecumenico potrà anche oggi compiere ulteriori passi in avanti solo se sarà accompagnato dalla preghiera di tutto il popolo di Dio. Pregare per l'unità dei cristiani significa infatti ricordarci che non siamo noi uomini a poter decidere quando e come essa si realizzerà; noi potremo soltanto riceverla come dono. Certamente, è nostro compito sforzarci di raggiungerla con passione e al tempo stesso con la necessaria pazienza, che è «la sorella minore della speranza», secondo le belle parole di Charles Péguy. Il ventesimo anniversario del Codice di Diritto Canonico Orientale ci ricorda che anche oggi l'ecumenismo credibile "sta e cade" con l'approfondimento della sua forza spirituale¹² e che esso deve intendere e praticare il dialogo dell'amore ed il dialogo della verità come gemelli siamesi. Questo è quanto mette giustamente in evidenza il Decreto sulle Chiese cattoliche orientali, a cui va lasciata l'ultima parola: «Alle Chiese orientali aventi comunione con la Sede apostolica romana, compete lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani, [...] in primo luogo con la preghiera, l'esempio della vita, la religiosa fedeltà alle antiche tradizioni orientali, la mutua e più profonda conoscenza, la collaborazione e la fraterna stima delle cose e degli animi».¹³

¹¹ *Orientalium ecclesiarum*, n. 30b.

¹² Cfr. K. KOCH, *Wiederentdeckung der „Seele der ganzen Ökumenischen Bewegung“* (UR 8). *Notwendigkeit und Perspektiven einer ökumenischen Spiritualität*, in: *Catholica* 58 (2004) 3-21.

¹³ *Orientalium ecclesiarum*, n. 24.